CAMERA DEI DEPUTATI N. **2848**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Istituzione del servizio civile volontario degli anziani

Presentata il 18 marzo 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche dell'Unione europea e nazionali volte a promuovere l'invecchiamento attivo, la partecipazione sociale e la valorizzazione delle competenze delle persone anziane, superando una visione che considera la popolazione di età pari o superiore a 65 anni di età esclusivamente come destinataria di prestazioni assistenziali.

In questa prospettiva, la proposta di legge intende riconoscere e valorizzare il ruolo delle persone anziane come risorsa sociale, culturale e civica, favorendo la loro partecipazione volontaria ad attività di utilità collettiva e rafforzando i legami di solidarietà tra le diverse generazioni.

L'iniziativa legislativa si colloca nel contesto di un significativo mutamento demografico. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aggiornati al 2025, il 24,3 per cento della popolazione italiana ha più di 65 anni, una delle percentuali più elevate a livello internazionale e destinata ad aumentare nei prossimi decenni. Tale fenomeno impone un ripensamento delle politiche pubbliche, orientato non soltanto alla prevenzione delle fragilità, ma anche alla valorizzazione del contributo sociale delle persone anziane.

La proposta di legge si inserisce nel quadro della riforma delle politiche per la popolazione anziana, introdotta dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che ha delineato un nuovo paradigma di intervento fondato su integrazione dei servizi, promozione dell'autonomia e partecipa-

zione attiva delle persone anziane alla vita della comunità.

In particolare, la presente proposta di legge si pone in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 marzo 2023, n. 33, e con le politiche di scambio intergenerazionale e valorizzazione delle competenze delle persone anziane di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

In coerenza con tali obiettivi, la proposta di legge istituisce il Servizio civile volontario degli anziani, quale strumento volto a promuovere la cittadinanza attiva delle persone pensionate di età pari o superiore a 65 anni e a favorire il loro coinvolgimento in attività di utilità sociale, culturale e comunitaria.

L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di contrastare i fenomeni di isolamento sociale e di marginalizzazione che possono interessare la popolazione anziana, favorendo al contempo la partecipazione alla vita delle comunità locali e il trasferimento intergenerazionale di conoscenze, competenze ed esperienze maturate nel corso della vita.

La letteratura scientifica evidenzia come la partecipazione ad attività di volontariato civico e sociale contribuisca significativamente al miglioramento del benessere psicologico, alla riduzione del rischio di depressione e al rallentamento del declino cognitivo delle persone anziane, oltre che a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La proposta di legge intende, inoltre, ricondurre a un quadro organico e nazionale una serie di esperienze e iniziative già sviluppate a livello territoriale, spesso disciplinate da normative regionali eterogenee o da programmi locali di volontariato civico *senior* che traggono ispirazione, a loro volta, dal programma dell'Unione europea « *Senior Volunteers* » e dalle politiche attive per il volontariato degli anziani adottate in Paesi come la Francia, la Germania e i Paesi Bassi.

Alcune regioni italiane hanno infatti introdotto forme di coinvolgimento delle persone anziane in attività socialmente utili, talvolta denominate « servizio civile degli anziani », mentre altre hanno inserito tali iniziative nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo.

La proposta di legge, pertanto, ha la finalità di definire una cornice normativa nazionale capace di coordinare e di valorizzare tali esperienze, garantendo al tempo stesso criteri omogenei di partecipazione, strumenti di monitoraggio e meccanismi di raccordo tra istituzioni pubbliche ed enti del Terzo settore.

Particolare rilievo assume il ruolo delle reti territoriali di supporto, che costituiscono il principale strumento di attuazione delle iniziative previste dalla proposta di legge, favorendo la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, enti del Servizio sanitario nazionale, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore e altri soggetti operanti a livello locale.

La proposta di legge introduce, inoltre, strumenti di monitoraggio e di coordinamento a livello nazionale, mediante l'istituzione di un Osservatorio nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la creazione di una banca di dati nazionale dei progetti, finalizzata alla diffusione delle buone pratiche e al monitoraggio dell'impatto sociale delle attività realizzate.

Per favorire la partecipazione volontaria delle persone anziane, la proposta di legge prevede la possibilità di riconoscere rimborsi per le spese sostenute e crediti sociali utilizzabili nell'ambito dei servizi locali, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato e di Terzo settore.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 istituisce il Servizio civile volontario degli anziani, individuandone le finalità principali e stabilisce che tale servizio è volto a promuovere l'invecchiamento attivo e la partecipazione volontaria delle persone anziane ad attività socialmente utili, valorizzandone le esperienze e le competenze.

Il comma 1 esplicita, nello specifico, il raccordo con il citato Piano nazionale per l'invecchiamento attivo previsto dalla legge n. 33 del 2023 e con le politiche di scambio intergenerazionale introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della disciplina, stabilendo che le disposizioni si applicano alle persone anziane, italiane e straniere, titolari di pensione e residenti nel territorio nazionale; per persona anziana, richiamando la definizione contenuta nel decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, si intende quella che ha compiuto 65 anni di età.

Il comma 2 introduce, inoltre, alcuni requisiti di partecipazione, tra cui l'assenza di condanne penali definitive per reati contro la persona e la valorizzazione del possesso di certificazioni delle competenze rilasciate ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 3 individua gli ambiti di intervento in cui possono essere svolte le attività del Servizio civile volontario degli anziani.

Le attività sono realizzate mediante progetti sociali di utilità collettiva o mediante forme di cittadinanza attiva e solidale e comprendono interventi di accompagnamento sociale, di supporto ai percorsi educativi e formativi, di promozione delle tradizioni culturali, di attività di vigilanza e di supporto in ambito scolastico e comunitario, iniziative di volontariato di competenze, azioni di prevenzione del disagio sociale, di tutela ambientale, di alfabetizzazione digitale e di promozione della legalità.

Particolare rilievo è attribuito alle iniziative volte a favorire lo scambio intergenerazionale e la trasmissione di competenze tra le generazioni.

L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione degli interventi, prevedendo la costituzione di reti territoriali di supporto, operanti in forma integrata e coordinata.

Alle reti possono partecipare amministrazioni pubbliche, enti territoriali, strutture sanitarie e sociosanitarie, istituzioni scolastiche e universitarie, istituti penitenziari, enti del Terzo settore e altri soggetti privati operanti, senza scopo di lucro, negli ambiti di intervento della legge. La disposizione prevede, inoltre, che i progetti sociali siano presentati e valutati annualmente dall'Osservatorio nazionale istituito dall'articolo 7 e, in caso di esito positivo, inseriti in una banca di dati nazionale istituita dall'articolo 5.

È, inoltre, stabilito che gli enti promotori assicurino adeguata formazione iniziale ai partecipanti e la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento delle attività.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità attuative dell'articolo.

L'articolo 5 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo nazionale degli enti aderenti al Servizio civile volontario degli anziani.

All'Albo possono iscriversi i soggetti che partecipano alle reti territoriali e che possiedono i requisiti previsti dalla legge. Nell'ambito dell'Albo è istituita una banca di dati nazionale dei progetti, destinata a raccogliere le iniziative valutate positivamente e a favorire la trasparenza, il monitoraggio e la diffusione delle buone pratiche.

Le modalità di funzionamento dell'Albo e della banca di dati sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 6 prevede la possibilità di riconoscere alle persone anziane che partecipano ai progetti un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La disposizione introduce, inoltre, la possibilità di attribuire crediti sociali, utilizzabili sotto forma di servizi secondo modalità stabilite dai rispettivi enti locali di residenza.

L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il Servizio civile volontario degli anziani, con funzioni di coordinamento, di promozione e di monitoraggio delle attività previste dalla legge.

L'Osservatorio è composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali, delle orga-

nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, del Terzo settore e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Tra i compiti dell'Osservatorio rientra la trasmissione annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione sull'impatto sociale, economico e intergenerazionale del Servizio civile volontario degli anziani.

La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e il suo funzionamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce il Servizio civile volontario degli anziani, con la finalità di promuovere l'invecchiamento attivo, favorire la partecipazione volontaria delle persone anziane ad attività socialmente utili e valorizzare il loro patrimonio di esperienze e di conoscenze, quale rilevante risorsa per l'intero contesto sociale, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 marzo 2023, n. 33, nonché al fine di promuovere lo scambio intergenerazionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone anziane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, anche straniere, titolari di pensione e residenti nel territorio nazionale.

2. Costituisce requisito per la partecipazione al Servizio civile volontario degli anziani l'assenza di condanne penali definitive per reati contro la persona. È altresì valorizzato, ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività nell'ambito del Servizio civile volontario degli anziani, il possesso di una certificazione delle competenze rilasciata ai sensi delle normative vigenti.

Art. 3.

(Ambiti di intervento delle attività di cittadinanza attiva)

1. Le attività di cui all'articolo 1 si realizzano mediante progetti sociali di uti-

lità collettiva o mediante l'assunzione di ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale, in particolare, nei seguenti ambiti di intervento:

a) accompagnamento, mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, per l'accesso a prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie;

b) supporto nei percorsi formativi di raccordo fra la scuola e il mondo del lavoro, anche con riferimento alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

c) promozione di incontri e di conferenze con i giovani, finalizzate alla trasmissione di tradizioni e di esperienze alle nuove generazioni, nell'ambito di percorsi di orientamento e di prima formazione;

d) attività di vigilanza esterna presso le scuole e le mense con carattere ausiliario e in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

e) sorveglianza, animazione, custodia e vigilanza, con carattere ausiliario e di supporto rispetto alle attività svolte dai soggetti istituzionalmente competenti, presso i parchi, i musei, le biblioteche, le mostre, le sale di ritrovo di quartiere, le aree sportive e i centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

f) iniziative volte alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni dell'artigianato locale;

g) attività di volontariato di competenze, finalizzate alla generazione di impatto sociale positivo;

h) cura, anche domiciliare, in favore di minori, di anziani e di persone con disabilità, in supporto degli operatori dei servizi sociali, nonché iniziative per il contrasto della violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità;

i) interventi di cura sociale e culturale presso gli ospedali, gli istituti penitenziari e le strutture di accoglienza residenziale;

l) iniziative per la prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;

m) iniziative di carattere ecologico, anche a carattere stagionale o straordinario;

n) campagne di informazione e di sensibilizzazione in materia di solidarietà sociale anche mediante l'utilizzo di strumenti quali la banca del tempo;

o) campagne di sensibilizzazione della legalità, della prevenzione delle truffe in danno delle persone anziane e alla diffusione dei princìpi in materia di educazione civica;

p) percorsi di alfabetizzazione informatica, finalizzati alla riduzione del divario generazionale nell'accesso alle tecnologie e allo sviluppo delle competenze necessarie per la partecipazione alla società dell'informazione;

q) attività di accudimento degli animali, anche mediante servizi di supporto presso i canili, i gattili, le scuderie e altre strutture dedicate, ivi comprese attività di passeggiata, toelettatura e somministrazione dei pasti.

Art. 4.

(Reti territoriali e attuazione dei progetti sociali)

1. Le iniziative realizzate in attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono promosse mediante la costituzione di reti territoriali di supporto, operanti in forma integrata e coordinata.

2. Alle reti di cui al comma 1 possono partecipare:

a) le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le relative articolazioni territoriali;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, singoli o associati;

c) le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) le strutture residenziali e semiresidenziali operanti nei settori di intervento della presente legge;

e) le istituzioni scolastiche e quelle universitarie, nonché gli organismi di formazione accreditati;

f) gli istituti penitenziari;

g) le associazioni e le organizzazioni rappresentative delle persone anziane;

h) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

i) gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le cooperative e le imprese sociali, le università della terza età, nonché gli altri soggetti privati che operano, senza scopo di lucro, negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

3. I progetti sociali di cui all'articolo 3 sono presentati e valutati annualmente dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7, e, in caso di esito positivo della valutazione, inseriti nella banca di dati di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Gli enti proponenti i progetti di cui al comma 3 assicurano ai partecipanti una adeguata formazione iniziale in relazione alle attività da svolgere, nonché la copertura assicurativa contro gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi connessi allo svolgimento delle attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi rappresentativi del Terzo settore, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 5.

(Istituzione dell'Albo nazionale e della banca di dati dei progetti)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Albo nazionale degli enti aderenti al Servizio civile volontario degli anziani, di seguito denominato « Albo », a cui possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che posseggono i requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative.

2. Nell'ambito dell'Albo, è istituita una banca di dati nazionale contenente i progetti presentati dai soggetti iscritti allo stesso Albo e valutati positivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 3. La banca di dati di cui al primo periodo è accessibile nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed è finalizzata alla trasparenza, al monitoraggio e alla diffusione delle buone pratiche.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi rappresentativi del Terzo settore, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo, le procedure di valutazione dei progetti, nonché le modalità di istituzione, di organizzazione e di aggiornamento della banca di dati di cui al comma 2.

Art. 6.

(Rimborso spese e crediti sociali)

1. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui all'articolo 3 può essere riconosciuto, anche per il tramite delle associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documen-

tate, nei limiti previsti dal citato codice, nonché eventuali crediti sociali fruibili in servizi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi enti locali di residenza.

Art. 7.

(Osservatorio nazionale)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per il Servizio civile volontario degli anziani, di seguito « Osservatorio », con funzioni di coordinamento delle attività previste dalla presente legge, di promozione e di raccordo tra le amministrazioni pubbliche a diverso livello di governo e gli enti privati coinvolti, nonché di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.

2. L'Osservatorio trasmette annualmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'impatto sociale, economico e intergenerazionale del Servizio civile volontario degli anziani, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sulle proposte di miglioramento della normativa.

3. L'Osservatorio è composto da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:

a) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un membro designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un membro designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

e) un membro designato, d'intesa, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

f) un membro designato, d'intesa, dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

g) un membro designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'arti-

colo 58 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. I componenti durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato per ulteriori tre anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica, si procede alla nomina di un sostituto per il restante periodo.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



19PDL0187970